**COMUNE DI ARPINO**

**Provincia di Frosinone**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- IMU ANNO 2022**

**Informativa**

A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti ( TARI ); l’imposta municipale propria ( IMU ) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 27.12.2019, n. 160 ( legge di bilancio 2020 ).

La legge di Bilancio n. 160/2019 ha stabilito con decorrenza 01.01.2020 la fusione delle due patrimoniali IMU e TASI in un’unica imposta la “nuova” IMU.

Si comunica che, per quanto riguarda L’IMU 2022 non ci sono novità rilevanti rispetto allo scorso anno.

Principalmente:

* sono state abolite le agevolazioni spettanti ad alcune categorie di immobili legate a specifiche attività produttive, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 tuttavia per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 ( art. 78, c. 1 lett.d) e c. 3 del D.L. 104/2020 ) a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
* a decorrere dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore l’esenzione per i beni merce ( art. 1, c. 751, della Legge 160/2019 ), ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finchè rientrano in questa condizione. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
* Limitatamente all’anno 2022 è ridotta al 37,5 % l’IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5% ( art. 1, c. 743 della Legge 234/2021 );
* Nel caso di coniugi con residenza in immobili differenti, situati nel territorio comunale o in comuni diversi, per beneficiare dell’agevolazione prima casa, è necessario scegliere quale immobile considerare come abitazione principale, presentando la dichiarazione IMU, **in quanto spetta una sola esenzione** ( art. 5- decies del DL 146/2021, conv. Nella L. 215/2021 );

Si comunica che le scadenze dell’Imposta municipale propria IMU per l’anno 2022 sono le seguenti:

* 1° rata Acconto: da versare entro il 16 giugno 2022;
* 2° rata Saldo: da versare entro il 16 dicembre 2022

Entro il 16 giugno bisognerà versare l’acconto dell’IMU 2022.

Le regole stabiliscono che l’IMU deve essere versata generalmente in due rate di pari importo:

* **la prima di acconto entro il 16.06,** in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. **Per il 2022, l’acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI nel 2021;**
* **la seconda a saldo entro il 16.12** sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente;
* **oppure in un’unica soluzione entro il 16.06**

**Di seguito si riportano le aliquote ( rimaste invariate ) e stabilite per l’anno 2022:**

* 6 per mille aliquota per unità adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze (per le fattispecie impositive previste dalla norma);
* 10,6 per mille aliquota base per altri immobili;

1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

* 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
* aliquota 10,6 per mille per le abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito regolarmente registrato ai parenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
* detrazione per abitazione principale euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

**Sono stati confermati con la risoluzione n. 29/E del 29.05.2020 dell’Agenzia delle Entrate i Codici tributo già utilizzati in precedenza per i versamenti con Modello F24 e istituiti con le Risoluzioni n. 35/E del 12.04.2012 e n. 33/E del 21.05.2013; si aggiunge alla lista un nuovo codice tributo 3939 denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE”**

Il codice comune da utilizzare per i versamenti al Comune di Arpino è **A433**

In caso di ravvedimento, sanzioni e interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

**Ravvedimento**

L’OMESSO, TARDIVO o PARZIALE VERSAMENTO dell’ IMU dovuta alle scadenze previste comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO, attraverso il versamento spontaneo nei termini stabiliti per tale istituto di imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta e interessi legali maturati.

Per informazioni l’Ufficio Tributi osserva il seguente orario di ricevimento: 9.00-13.00 dei giorni lunedì – mercoledì. Tel. 0776.85211 e-mail: tributi@comune.arpino.fr.it

Dalla Residenza Municipale, 31.05.2022

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Dott. Massimiliano Rea